



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

CITTA' DI OSIMO



***REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
(le modifiche apportate sono evidenziate in grassetto)***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 9/2/2000

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale

- n. 164 del 10/11/2000
- n. 204 del 29/12/2001
- n. 7 dell'8/2/2003
- n. 45 del 18/3/2006
- n. 28 del 28/3/2007
- n. 26 del 26/3/2008
- n. 116 del 30/12/2008
- n. 24 del 26/4/2010
- n. 6 del 16/03/2011***

***Le modifiche sono evidenziate in grassetto**



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

INDICE

ART. 1	Istituzione della tariffa
ART. 2	Ambito di applicazione e scopo del regolamento
ART. 3	Gestione e costo del servizio
ART. 4	Presupposti per l'applicazione della tariffa
ART. 5	Determinazione della tariffa ed obbligazione tariffaria
ART. 6	Tariffa giornaliera
ART. 7	Soggetti passivi responsabili
ART. 8	Categorie di utenza
ART. 9	Locali ed aree, oggetto della tariffa
ART. 10	Commisurazione delle superfici
ART. 11	Esclusioni
ART. 12	Utenze domestiche: determinazione tariffa e numero degli occupati
ART. 13	Utenze non domestiche: determinazione tariffa e classi di attività
ART. 14	Riduzione di tariffa
ART. 15	Agevolazioni e riduzioni per la raccolta differenziata
ART. 16	Interventi del Comune a carattere sociale
ART. 17	Manifestazioni
ART. 18	Dichiarazione d'inizio e variazione della occupazione
ART. 19	Cessazione e rimborso
ART. 20	Verifiche ed accertamenti
ART. 21	Riscossione
ART. 22	Violazioni e sanzioni
ART. 23	[Abrogato]
ART. 24	Norme transitorie finali



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

Articolo 1 - Istituzione della Tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, anche differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio e smaltimento finale degli stessi, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita nel Comune di Osimo, la tariffa, adottata al sensi di legge.
2. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D.Lgs. 152/2006, nonché alla deliberazione comunale relativa al Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti.
3. Il Comune di Osimo individua ai sensi dei commi 9 e 13 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 l'ASTEA S.p.A. quale soggetto gestore preposto all'applicazione e riscossione della tariffa.
4. La tariffa è il tributo relativo al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999, in base al Regolamento di servizio vigente.

Articolo 2 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

- 1 Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani prevista dall'articolo 49 del D.Lgs 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 158/1999. In particolare, determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Disciplina anche le modalità di riscossione volontaria e coattiva, e le sanzioni previste per le violazioni, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Articolo 3 - Gestione e costo del servizio

1. L'ente gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati urbani, nel rispetto delle norme del regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo e della convenzione.
- 1 bis. Dal 1/1/2003 e fino a quando il mercato non sarà in grado di offrire il servizio liberalizzato l'ente gestore provvede in via sussidiaria allo svolgimento dell'attività di recupero dei rifiuti urbani.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa ed automatica applicazione la tariffa.
3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, l'ente gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio, come disposto dall'articolo 8 del D.P.R. 158/1999.
4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi quelli, di qualsiasi natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

5. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, nonché del tasso di inflazione programmato.

Articolo 4 - Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di:

- locali;
- aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi;

a qualsiasi uso adibiti ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso.

2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di gestione dei rifiuti è situato soltanto lo sbocco della strada di accesso all'abitazione ed ai fabbricati

3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o per le multiproprietà.

Articolo 5 - Determinazione della tariffa ed obbligazione tributaria

1. La tariffa viene stabilita annualmente dalla Giunta Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, la tariffa si intende prorogata di anno in anno.

3. Ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 22/1997 e del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, la tariffa è determinata per gruppi omogenei (sottocategorie) sia per le utenze domestiche che non domestiche, ed è composta da una quota fissa (costi base) determinata in base ai costi essenziali del servizio e da una quota variabile rapportata alla quantità stimata di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

4. La determinazione della tariffa delle varie utenze è effettuata, sia per la parte fissa che per quella variabile, avendo riguardo: al piano finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, alla tariffa di riferimento ed al metodo normalizzato di cui al medesimo D.P.R. I necessari parametri di riferimento sono stabiliti dal Comune, su indicazione motivata dell'ente gestore.

6. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97. Sono pertanto a carico dei produttori ed utilizzatori i costi previsti al comma 9 dell'art. 38 del D.Lgs. 22/97 rispetto ai quali la tariffa non determina alcuna erogazione del servizio.



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

7. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dall'ente gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.

8. L'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, fatta salva la presunzione di cui all'articolo 18, comma 8, e perdura sino alla cessazione, come disposto nell'articolo 19 del presente regolamento.

9. La tariffa, per la sua parte fissa, è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, purché agibili, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi o delle aree operative sia temporaneamente sospeso.

10. Le tariffe possono essere aumentate in corso d'anno in presenza di rilevanti aumenti dei costi relativi al servizio che non siano preventivabili entro il termine di approvazione del piano finanziario, fermi restando comunque i criteri di ripartizione tra le utenze attive. Qualora invece il gettito della tariffa sia maggiore dei costi consuntivi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Articolo 6 - Tariffa giornaliera

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da chiunque occupi temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La tariffa giornaliera, determinata annualmente dalla Giunta Comunale, è applicata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per ciascun giorno di occupazione in base alla categoria di appartenenza.

3. La tariffa giornaliera sarà stabilita pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di utenza non domestica assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani, diviso per 365 giorni ed il quoziente maggiorato del 50%.

4. Per i partecipanti a fiere e mercati settimanali viene stabilita una tariffa giornaliera calcolata sulla base dei costi afferenti il servizio di pulizia, suddivisa tra i singoli ambulanti in ragione delle superfici occupate da ciascuno e dei coefficienti relativi alla tipologia di attività svolta, secondo le formule del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999. Per i partecipanti a fiere e mercati straordinari o festivi, viene stabilita una tariffa giornaliera fissa, calcolata sulla base dei costi afferenti il servizio di pulizia diviso per il numero dei posti assegnati dal Comune, maggiorata del cinquanta per cento.

4 bis. Per manifestazioni, sagre, feste popolari viene stabilita una tariffa straordinaria giornaliera determinata sulla base dei costi afferenti il servizio di raccolta rifiuti svolto, diviso il numero dei giorni di durata della manifestazione.



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

Articolo 7 - Soggetti passivi responsabili

1. La tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4.
2. Per le abitazioni principali la tariffa è dovuta dall'intestatario della scheda anagrafica, o da altro componente della stessa, che vi abbia stabilito la residenza. I componenti della famiglia anagrafica sono solidalmente obbligati al pagamento.
3. Per le abitazioni secondarie la tariffa è dovuta dai proprietari o, se del caso, dagli affittuari o comunque da chi le occupa e conduce.
4. Per l'uso di locali o di aree scoperte non adibiti ad uso di abitazione la tariffa è dovuta:
 - a) per enti, società o associazioni aventi personalità giuridica dagli enti stessi;
 - b) per organizzazioni prive di personalità giuridica, sono tenuti al pagamento i soggetti che le presiedono o rappresentano;
 - c) per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività
 - d) per edifici in multiproprietà dall'amministratore o dal gestore dei servizi comuni.
 - e) in assenza dei presupposti di cui ai punti precedenti la tariffa è dovuta dai proprietari dei locali o aree scoperte non adibiti ad uso di abitazione.
5. La tariffa è addebitata in ogni caso alla persona fisica o giuridica che ha presentato la dichiarazione di inizio o variazione dell'occupazione secondo le modalità di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Articolo 8 - Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla loro destinazione d'uso, e conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità della realtà comunale.
3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata; qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

Articolo 9 - Locali ed aree, oggetto della tariffa

1. Si considerano locali soggetti a tariffazione, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque ne sia la loro destinazione o il loro uso, (a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio) ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

Sono in ogni caso da considerarsi soggette a tariffazione le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti ecc.), come pure quelli delle parti comuni di condominio occupate o condotte in via esclusiva, e quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, serre ad uso privato che non siano d'uso stagionale, locali adibiti ad attività di hobbistica), escluse stalle e fienili;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché a negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese le edicole, i chioschi stabili e mobili, i posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate da cabine telefoniche aperte al pubblico.

Nei casi sopracitati e simili i locali stabilmente occupati da personale di servizio residente sono soggetti ad autonoma imposizione tariffaria. Su domanda potranno essere sgravati i metri quadrati relativi a tali locali dalla superficie totale denunciata dal titolare dell'attività;

- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, utilizzati sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere (uffici, aule, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti ecc.);
- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, destinate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - da associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere (per traffico su rotaia, su gomma, ed aereo);
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati alle soste del pubblico, al posteggio di automezzi o depositi di materiali, ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e ai servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati alle soste del pubblico, nonché tutti i vani principali, accessori e pertinenze di impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport;
- i) In generale tutti i vani, accessori e pertinenze, destinate ad attività non domestiche di cui alla classificazione del regolamento del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

2. Agli stessi effetti di cui al comma 1, si considerano aree soggette a tariffazione:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si svolge l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;
- e) tutte le aree scoperte o parzialmente coperte in circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta dei partecipanti e/o del pubblico;
- f) tutte le aree scoperte o parzialmente coperte destinate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenute da enti pubblici, comprese le unità sanitarie locali, da associazioni culturali, politiche, religiose, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere (per traffico su rotaia, ed aereo);
- g) tutte le aree artigianali, industriali, commerciali e di servizi scoperte o parzialmente coperte, destinate alle soste del pubblico, ad attività complementari a quella principale, con esclusione dei parcheggi dipendenti e mezzi aziendali.

Articolo 10 - Commisurazione delle superfici

1. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa, sono individuate avendo riguardo alla superficie dei locali e delle aree di cui al precedente articolo. Le misurazioni dei locali e delle aree scoperte seguiranno le seguenti regole:

- per i fabbricati, la superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare;
- per le aree, la superficie delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore al mezzo metro quadrato, per difetto se la frazione è uguale o inferiore al mezzo metro quadrato.

2. Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.

3. Per le utenze non domestiche di categoria compresa tra la 17 e la 29 incluse, la tariffa si applica alle superfici scoperte ad uso privato nella misura del 20% della superficie scoperta totale. Per tutte le altre utenze non domestiche la tariffa si applica alle superfici scoperte ad uso privato nella misura del 30% della superficie scoperta totale.

Articolo 11 - Esclusioni

1. Sono escluse dal calcolo delle superfici e quindi non soggetti a tariffa, i seguenti locali ed aree:

2. Locali:



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

- a) anche se abitativi, che non risultino predisposti all'uso (per predisposizione all'uso si intende l'esistenza di allacciamento ad almeno una delle utenze: energia elettrica, gas metano, acqua potabile) e non dotate di arredamento;
- b) delle abitazioni non agibili o inabitabili, anche per mancanza di pavimentazione;
- c) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso;
- d) stabilmente muniti di attrezzature che per la loro natura e per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti:
 - caldaia; centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche; impianti di lavaggio automezzi; celle frigorifere; locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione; silos verticali o simili ove non si ha di regola presenza umana; vani ascensori;
- e) danneggiati, di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e purché i lavori relativi abbiano avuto durata superiore a 30 giorni;
- f) di pertinenza dei fondi agricoli (- poiché i rifiuti derivanti da attività agricole sono classificati come speciali - si precisa che si considerano come pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate nonché fienili, silos, stalle, luoghi di sosta temporanea delle persone nella pausa dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica);
- g) di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per la pratica sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.
- h) locali comuni condominiali di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del codice civile, compresi i cortili, i giardini ed i parchi;
- i) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- j) adibite a raccolta e deposito libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
- k) [Abrogato]

3. Aree:

- a) impraticabili o intercluse da recinzioni;
- b) in abbandono o delle quali si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- c) terrazze scoperte e simili;
- d) non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso;
- e) delle stazioni di servizio carburanti, pertinenziali come aiuole e simili;
- f) utilizzate come deposito di veicoli da demolire;
- g) piscine;
- h) cimiteri;
- i) [Abrogato]
- j) in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- k) in cui si formano rifiuti per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento al servizio svolto in regime di privativa (come rifiuti speciali e pericolosi).



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

4. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, nel computo della superficie soggetta a tariffa non si tiene conto della parte di essa ove si formano, di regola, solo rifiuti non assimilati a quelli solidi urbani e rifiuti pericolosi.

I motivi e le circostanze dell'assenza dei presupposti di assoggettamento alla tariffa vanno indicati nella autodichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora il non assoggettamento non fosse obiettivamente riscontrabile.

Articolo 12 - Utenze domestiche: determinazione tariffa e numero degli occupanti

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Solo nel caso in cui due o più nuclei familiari occupino la stessa unità immobiliare la tariffa è calcolata sulla base del numero complessivo dei residenti.

Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

2. I coefficienti da attribuire alla parte fissa della tariffa sono quelli previsti nella tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

Per quanto concerne la parte variabile, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999. I coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche sono i seguenti:

Numero componenti del nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per numero di componenti del nucleo familiare
1	0,8
2	1,8
3	2,3
4	2,6
5	2,9
6 o più	3,4

3. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- domestiche residenti;
- domestiche non residenti.

4. Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Comune comunica all'ente gestore l'esatta composizione dei nuclei iscritti. Lo stesso Ente gestore provvederà ad apportare le modifiche, rilevanti ai fini della tariffazione, così pure all'aggiornamento dati segnalato eventualmente dall'utenza.



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

5. In caso di variazioni del numero dei componenti in corso d'anno, la tariffa viene adeguata dal mese successivo al verificarsi della variazione stessa.

6. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non hanno la residenza anagrafica nel comune. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati nella comunicazione che il soggetto passivo è tenuto ad effettuare all'ente gestore. In mancanza di quest'ultimo dato, sarà considerato un numero di occupanti pari a due.

7. Nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando per il numero degli occupanti la effettiva composizione del nucleo familiare iscritto all'anagrafe.

8. Nel caso di in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto non residente nel Comune, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupati:

- pari a due (2) unità per le abitazione che non superino i 100 mq.;
- pari a tre (3) unità per le abitazione pari o superiori ai 100 mq.

Articolo 13 - Utenze non domestiche: determinazione tariffa e delle classi di attività

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4a del D.P.R. 158/1999. I coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche sono i seguenti:

	Attività	Kd coefficiente di produzione kg/m ² anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,65
2	Cinematografi e teatri	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,85*
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,45
5	Stabilimenti balneari	5,65
6	Esposizioni, autosaloni	5,36*
7	Alberghi con ristorante	14,67
8	Alberghi senza ristorante	14,67*
9	Case di cura e riposo	10,40
10	Ospedali	10,40
11	Uffici, agenzie, studi professionali	13,55
12	Banche ed istituti di credito	13,55*
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e	12,33*



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

	altri beni durevoli	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,33*
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	12,33*
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8,67*
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,31*
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	65
23	Mense, birrerie, amburgherie	30
24	Bar, caffè, pasticceria	49,50
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	49,18*
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	22,36*
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,18
28	Ipermercati di generi misti	18,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	40
30	Discoteche, night club	16,83

I coefficienti che derogano i limiti di cui alla tabella 4a del D.P.R. 158/1999, contrassegnati dall'asterisco, sono stati calcolati sulla base dei risultati di una fase sperimentale di pesatura dei rifiuti prodotti da un campione di utenze appartenenti alle rispettive categorie, dalla quale è stato possibile stabilire che nella realtà locale del Comune di Osimo la potenzialità alla produzione di rifiuti è superiore alle medie regionali contenute nel D.P.R. 158/1999. I coefficienti da applicare alle categorie oggetto della sperimentazione sono stati quindi calcolati come media tra i limiti di cui alla tabella 4a del D.P.R. 158/1999 ed i risultati dell'indagine sperimentale.

3. Per ogni classe di attività vengono altresì determinati, tenuto conto della specificità della realtà del Comune i connessi coefficienti Kc di cui alla tabella 3a del D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche. I coefficienti Kc per ciascuna classe di attività sono i seguenti:

	Attività	Kc coefficiente potenziale produzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61
2	Cinematografi e teatri	0,46
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81
5	Stabilimenti balneari	0,61
6	Esposizioni, autosaloni	0,56
7	Alberghi con ristorante	1,59
8	Alberghi senza ristorante	1,59*
9	Case di cura e riposo	1,47
10	Ospedali	1,7



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,47
12	Banche ed istituti di credito	1,47*
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,44*
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,44*
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,75
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,5*
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,34
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,5
28	Ipermercati di generi misti	1,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48
30	Discoteche, night club	1,83

I coefficienti che derogano i limiti di cui alla tabella 3a del D.P.R. 158/1999, contrassegnati dall'asterisco, vengono applicati sulla base degli accorpamenti di cui al successivo comma 9.

4. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

5. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività, in particolare l'iscrizione alla Camera di Commercio ed il relativo codice ISTAT dell'attività principale.

6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.

7. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

8. [Abrogato]



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

9. Con riferimento alle categorie di utenza, in relazione alle tipologie e alle caratteristiche delle attività presenti nel territorio del Comune di Osimo, si intendono accorpate le seguenti categorie:

- la categoria 7 “ Alberghi con ristorante” e la categoria 8 “ Alberghi senza ristorante”
- la categoria 11 “Uffici, agenzie, studi professionali” e la categoria 12 “Banche ed istituti di credito”
- le categorie 13 “Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli”, 14 “Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze” e 15 “Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato”
- la categoria 25 “ Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari” e la categoria 27 “ Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio”.

Articolo 14 - Riduzioni di tariffa

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito ed attivato.

2. Per le utenze la cui distanza dal punto più vicino di raccolta superi i 500 metri permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, ma la tariffa è ridotta del 70% per la quota variabile, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.

3. Per i locali e le aree scoperte delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.

4. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo (art. 12 commi 7 e 8 del presente regolamento) è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 50%.

Articolo 15 - Agevolazioni e riduzioni per la raccolta differenziata

1. Al fine di rispettare il disposto dell'49, comma 10, del D.Lgs. 22/97, nella modulazione della tariffa, sono assicurate le agevolazioni a favore delle utenze domestiche nella ripartizione del totale dei costi del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa.

2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata.

3. [abrogato]



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

3-bis. L'ente gestore sperimenta il sistema della raccolta differenziata porta a porta della frazione umida e delle altre frazioni per le utenze non domestiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1 Scuole
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticcerie
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 29 Banchi di mercato generi alimentari.

Agli utenti che aderiscono al sistema sperimentale di raccolta e si impegnano a non conferire in altra maniera le frazioni di rifiuti interessate viene applicato, sulla base dei risultati raggiunti, un abbattimento della parte variabile della tariffa fino al limite del:

- 80% per la categoria 1;
- 40% per le categorie 22, 23, 27 e 29;
- 25% per la categoria 24.

3-ter. Alle scuole viene applicato un abbattimento dell'80% della parte fissa.

3-quater. Alle utenze domestiche che conferiscono le frazioni differenziate dei rifiuti presso il centro di raccolta viene applicato un abbattimento della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità dei rifiuti conferiti. L'abbattimento è pari agli sconti contenuti nell'allegato regolamento della campagna "Insieme per riciclare di più" e viene applicato con le modalità e nei limiti ivi specificati.

4. Per le utenze non domestiche, il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g), che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile. A questo proposito si stabilisce che:

- la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 75% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. La riduzione verrà applicata secondo gli scaglioni del 15%, 30%, 45%, 60% e 75%, in relazione ai quantitativi effettivi di rifiuti avviati a recupero;
- nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio avviati al recupero.

5. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, la richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata all'ente gestore con indicazione precise circa la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

6. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

7. Su richiesta dell'ente gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia m.u.d. (previsto dalla L. 70/1996) per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.

Articolo 16 - Interventi del Comune a carattere sociale

1. Ferma restando l'obbligo al pagamento della tariffa, l'amministrazione comunale può, nei limiti previsti dal vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ed altri benefici di diversa natura, effettuare interventi a carattere sociale e a favore delle libere forme associative.

2. [Abrogato]

3. [Abrogato]

Articolo 17 - Manifestazioni

1. Per i locali e aree utilizzate per lo svolgimento di eventi sportivi o di manifestazioni socio-culturali-politiche-ricreative-religiose o del tempo libero (festival, concerti, luna park, raduni, ecc.) la tariffa applicata, calcolata come previsto dall'art. 6 è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata (gradinate, spogliatoi, depositi ecc.), esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva o dove insistono le strutture ludiche (luna park, giostre, pista del circo, ecc.).

Articolo 18 - Dichiarazione di inizio e variazione della occupazione

1. I soggetti passivi della tariffa devono presentare all'ente gestore del servizio apposita dichiarazione di inizio o di variazione della occupazione di locali e/o aree, siti nel territorio del Comune, costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa, entro 30 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.

2. Le dichiarazioni avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la variazione e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi, qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa. In caso contrario, l'utente è tenuto a dichiarare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella dichiarazione.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti, redatte sui moduli predisposti dall'ente gestore e da questo messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti, devono essere presentate all'ente gestore medesimo direttamente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento.



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

4. La dichiarazione d'inizio o di variazione deve essere compilata quale autocertificazione con indicazione completa di tutti gli elementi e dati richiesti dal modulo di cui al precedente comma e deve essere sottoscritta da uno dei componenti maggiorenni il nucleo familiare o dal legale rappresentante nel caso di utenze non domestiche.
5. Le dichiarazioni originarie o di variazione delle utenze domestiche devono contenere:
 - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - il codice fiscale e la residenza;
 - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
 - i dati identificativi catastali;
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
 - la data di presentazione della dichiarazione;
 - la sottoscrizione.
6. Le dichiarazioni originarie o di variazione delle utenze non domestiche devono contenere, oltre quanto previsto al punto 5:
 - l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni;
 - denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, nonché la loro sede principale, legale ed ogni unità locale a disposizione, le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
7. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della consegna; in caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
9. Non sono ritenute valide, ai fini del seguente articolo, le dichiarazioni ad uffici diversi da quelli dell'ente gestore.
10. L'erede, che continua ad occupare i locali e/o le aree già assoggettati a tariffa a carico del soggetto defunto, è tenuto, nel termine dei 30 giorni, a presentare una nuova dichiarazione completa di tutti i dati sopra citati.
11. E' fatto obbligo all'amministratore ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa per gli alloggi, di locali e di centri commerciali in multiproprietà di presentare all'ente gestore entro il 31 gennaio di ciascun anno l'elenco degli occupanti e dei conduttori del centro commerciale integrato o dei locali ed aree in multiproprietà.



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

12. Fatte salve le attività di accertamento e rettifica, l'ente gestore determina la tariffa dovuta sulla base dei dati e degli elementi indicati nelle dichiarazioni di cui ai commi precedenti.

13. Le dichiarazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Articolo 19 - Cessazione e rimborso

1. La dichiarazione di cessazione dell'occupazione, anche in corso d'anno, deve essere presentata all'ente gestore entro 30 giorni dalla cessazione medesima e ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione, anche se tardivamente presentata.

2. La cessazione può avvenire anche d'ufficio da parte dell'ente gestore qualora siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo dei locali od aree detenuti (quali, a titolo d'esempio, cessazione del servizio in rete, subentri, decessi).

3. Il contribuente può richiedere all'ente gestore il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate spettano al contribuente gli interessi nella misura di cui all'art. 11-bis del Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/1/2000 e successive modifiche ed integrazioni. L'ente gestore si rivarrà nei confronti del Comune delle somme rimborsate detraendole dai successivi riversamenti, con le tempistiche e la modalità stabilite nel contratto di servizio.

4. La dichiarazione di cessazione deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione;
- l'ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d'uso;
- la motivazione della cessazione;
- i dati identificativi dell'eventuale subentrante;
- la data di presentazione;
- la sottoscrizione.

5. Non sono ritenute valide le dichiarazioni presentate ad uffici diversi da quelli dell'ente gestore.

Articolo 20 - Verifiche ed accertamenti

1. L'ente gestore procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

2. A tale scopo può:

- richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggette alla tariffa;
- richiedere copia delle planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
- richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
- invitare i predetti soggetti a fornire prove, delucidazioni o chiarimenti;
- utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze dell'ente gestore;
- utilizzare le informazioni relative alla stipula di contratti di fornitura di altri servizi erogati dall'ente gestore medesimo;
- accedere, alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.

3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente e qualora sia necessario verificare, all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della tariffa diversamente non accertabili personale dipendente dell'ente gestore, munito di apposito tesserino di riconoscimento e previo avviso da comunicare per iscritto almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rivelazione, l'ente gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del codice civile. L'ente gestore può altrimenti procedere ad applicare la tariffa ad una superficie pari all'80% della superficie catastale.

5. E' fatto obbligo agli Uffici comunali d'Anagrafe e Stato civile, allo Sportello Unico per le Attività Produttive, all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Tributi di comunicare all'ente gestore, con cadenza periodica, rispettivamente ogni variazione intervenuta relativamente a nascita, decesso, residenza e costituzione di nuovi nuclei familiari e ogni rilascio di licenza o di comunicazione ricevuta relativamente all'esercizio di attività, concessioni edilizie e nuove licenze di abitabilità. Le comunicazioni predette non sono dovute qualora l'ente gestore abbia attivato il collegamento telematico con l'Anagrafe e gli altri uffici comunali.

6. Qualora il soggetto passivo ometta di presentare la dichiarazione d'inizio della occupazione o di effettuare il relativo versamento ovvero la dichiarazione presentata risulti essere infedele o incompleta o il versamento sia parziale o tardivo, l'ente gestore provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 1, comma 162 della L. 296/2006.

7. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile nominato con apposito atto della Giunta Comunale per la gestione della tariffa. Al funzionario responsabile sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tariffa.



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

Articolo 21 - Riscossione

1. L'ente gestore provvede alla riscossione della tariffa per conto del Comune nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dal contratto di servizio, inviando a ciascun contribuente un avviso di pagamento con i seguenti estremi:

- i dati e gli elementi posti a base della liquidazione del tributo;
- le tariffe applicate, distinte per ciascuna categoria di utenza;
- il periodo di riferimento;
- l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi per avere notizie e chiarimenti relativi all'avviso;
- l'importo da pagare ed i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento, che comunque non possono essere inferiori a 20 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso.

Le somme incassate saranno periodicamente riversate al Comune con le tempistiche e la modalità stabilite nel contratto di servizio.

2. L'ammontare annuo della tariffa, dovuto dal soggetto passivo, è suddiviso in almeno due rate.

3. Le variazioni che comportino un diverso ammontare della tariffa dovuta e che non siano già state oggetto di avviso di accertamento ai sensi dell'articolo precedente, sono liquidate nell'avviso di pagamento successivo.

4. Al fine di facilitare gli adempimenti dei contribuenti l'ente gestore può introdurre modalità di pagamento alternative quali ad esempio versamento presso gli sportelli bancari, utilizzo del circuito Lottomatica, pagamenti *on line* con carta di credito.

5. Gli importi dovuti a ciascuna scadenza sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Si considerano non dovuti e non sono effettuati i rimborsi per importi fino a € 5,00.

Articolo 22 - Violazioni e sanzioni

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al comma 1 dell'art. 21, l'ente gestore notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, fissando il termine di 30 giorni dalla notifica per il versamento di quanto dovuto. Il sollecito riporta tutti gli elementi e le informazioni dell'avviso di pagamento di cui all'art. 21, comma 1.

2. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del sollecito di cui al comma precedente, di rettifica delle dichiarazioni o di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, l'ente gestore provvede a notificare al contribuente apposito avviso di accertamento ai sensi del comma 6 dell'art. 20. Sulla tariffa accertata sono calcolati gli interessi nella misura di cui all'art. 11-bis del Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/1/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento di cui al sollecito notificato o doveva essere presentata la dichiarazione.

3. Con l'avviso di accertamento è irrogata la sanzione del 30% per ritardati od omessi versamenti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

4. Per ogni altra violazione del presente regolamento, comprese quelle relative alla omessa o infedele dichiarazione/denuncia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

5. La riscossione coattiva può essere effettuata tramite ruolo esattoriale, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 602/1973 e nel D.P.R. 43/1988 e successive modificazioni.

Articolo 23 [Abrogato]

Articolo 24 - Norme transitorie finali

1. Dal 1° gennaio 2000 è soppressa, sull'intero territorio comunale, l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III° del D.Lgs. 507/1993. Tuttavia, l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 1999, continuano ad essere effettuati anche successivamente, dall'Ufficio Tributi del Comune.

2. Sono altresì soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento, in merito al servizio prestato a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. La copertura totale dei costi di gestione del servizio esclusivamente a mezzo tariffa dovrà avvenire, a partire dal 1° gennaio 2000.

4. A far data dal 1° gennaio 2000 si assumeranno come valide le posizioni di cui al ruolo principale 1999 e modifiche intercorse sino al 20 gennaio 2000 e alla situazione anagrafica al 31 dicembre 1999.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000, l'ente gestore applica la tariffa e ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 158/1999, è data facoltà allo stesso per il solo primo anno di applicazione, di emettere fatturazione ripartendo l'importo totale da coprire, tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base del rapporto riscontrabile dall'iscrizione a ruolo per l'anno 1999, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile da parte del Comune secondo le modalità previste all'art. 23 del presente Regolamento.

6. Per l'anno 2000 quale primo anno di applicazione della tariffa, il Comune non si avvale dell'applicazione dell'art. 16 del presente regolamento.

7. Per la prima applicazione della tariffa, saranno utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti, in possesso dell'Ufficio tributi del Comune.

8. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le comunicazioni presentate prima del 1.1.2000 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per le famiglie residenti.

9. Il presente Regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2000.

10. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.